



Dialogo a due voci: un primo bilancio ad un anno dall'entrata in vigore della riforma del processo in materia di Famiglie e Minori

Dr. Domenico Pellegrini, presidente sezione famiglia Tribunale di Genova

Dr.ssa Paola Ortolan, giudice del Tribunale per i Minorenni di Milano



Un unico rito: due procedimenti diversi

- La relazione vuole fare un semplice bilancio di cosa è successo in questi 16 mesi di applicazione della riforma analizzando il funzionamento dei singoli istituti giuridici nei due uffici: Tribunale ordinario (partendo dall'ottica di una sezione specializzata) e Tribunale per i Minorenni
- Si possono anticipare alcune conclusioni:
 - il rito è uguale, i procedimenti sono profondamente diversi
 - Il rito è pensato per un conflitto di parti e particolarmente per conflitti economici
 - Il rito è pensato per un processo ad udienze, non per un processo gestorio



Gli istituti e le fasi processuali analizzate

- Introduzione della domanda
- Le domande introduttive del giudizio
- I poteri istruttori officiosi del giudice
- La prima udienza
- Fase istruttoria
- Il curatore del minore
- I servizi sociali
- Il ruolo dei giudici onorari
- Ctu
- Le risorse
- I tempi di definizione
- La discussione finale



INTRODUZIONE DELLA DOMANDA

Tribunale ORDINARIO

- ➡ Le parti raramente il PM (solo stato civile)

Tribunale MINORENNI

- ➡ il PM, raramente le parti (317 bis c.c.-nonni-; decadenze)

LE DOMANDE INTRODUTTIVE DEL GIUDIZIO

Tribunale ORDINARIO

- Regolamentazione dei rapporti tra coniugi e tra genitori (prima regolamentazione e modifiche)
- Rare le richieste di decadenza (semmai di affidamento esclusivo).
- Art. 473-bis.15: non frequente. Prassi dell'ufficio
- Art. 473-bis.40: non frequente (spesso preceduto da codice rosso e interventi penali che ne limitano la necessità)
- La maggior parte delle cause ha contenuto economico

Tribunale MINORENNI

- segnalazioni di pregiudizio (casistica);
- richieste di decadenza e/o limitazioni della responsabilità genitoriale; richieste di idonei collocamenti (fuori famiglia, comunità educative, comunità terapeutiche, altri parenti); richieste di interventi urgenti educativi e/o terapeutici);
- i casi di applicazione del 403 c.c.;
- Art. 473-bis.15: frequente. Da solo o insieme al 403 c.c.
- Art. 473-bis.40: frequente. I casi dei ricorsi urgenti (nelle situazioni in cui al PMM vengono comunicati gli esiti delle indagini per "codice rosso", quando non siano stati già adottati provvedimenti ex art. 403 c.c. o ex 473-bis.15 c.p.c.)



LE DOMANDE INTRODUTTIVE DEL GIUDIZIO

- TRIBUNALE ORDINARIO
- Regolamentazione dei rapporti tra coniugi e tra genitori (prima regolamentazione e modifiche)
- Rare le richieste di decadenza (semmai di affidamento esclusivo).
- Art. 473-bis.15: non frequente. Prassi dell'ufficio
- Art, 473-bis.40: non frequente (spesso preceduto da codice rosso e interventi penali che ne limitano la necessità)
- La maggior parte delle cause ha contenuto economico

LE DOMANDE INTRODUTTIVE DEL GIUDIZIO

- ▶ TRIBUNALE MINORENNI
- ▶ segnalazioni di pregiudizio (casistica);
- ▶ richieste di decadenza e/o limitazioni della responsabilità genitoriale; richieste di idonei collocamenti (fuori famiglia, comunità educative, comunità terapeutiche, altri parenti); richieste di interventi urgenti educativi e/o terapeutici);
- ▶ i casi di applicazione del 403 c.c.;
- ▶ Art. 473-bis.15: frequente. Da solo o insieme al 403 c.c.
- ▶ Art. 473-bis.40: frequente. I casi dei ricorsi urgenti (nelle situazioni in cui al PMM vengono comunicati gli esiti delle indagini per "codice rosso", quando non siano stati già adottati provvedimenti ex art. 403 c.c. o ex 473-bis.15 c.p.c.)



I POTERI ISTRUTTORI OFFICIOSI DEL GIUDICE

Tribunale ORDINARIO

- 473-bis.2 (disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile)
- Accertamenti di PT nel caso di minori o di mancata produzione della documentazione obbligatoria

Tribunale MINORENNI

- 473-bis.2: sempre. Deleghe più o meno ampie ai servizi sociali e sanitari per indagine psico-sociali e approfondimenti psico-terapeutici;

LA PRIMA UDIENZA

Tribunale ORDINARIO

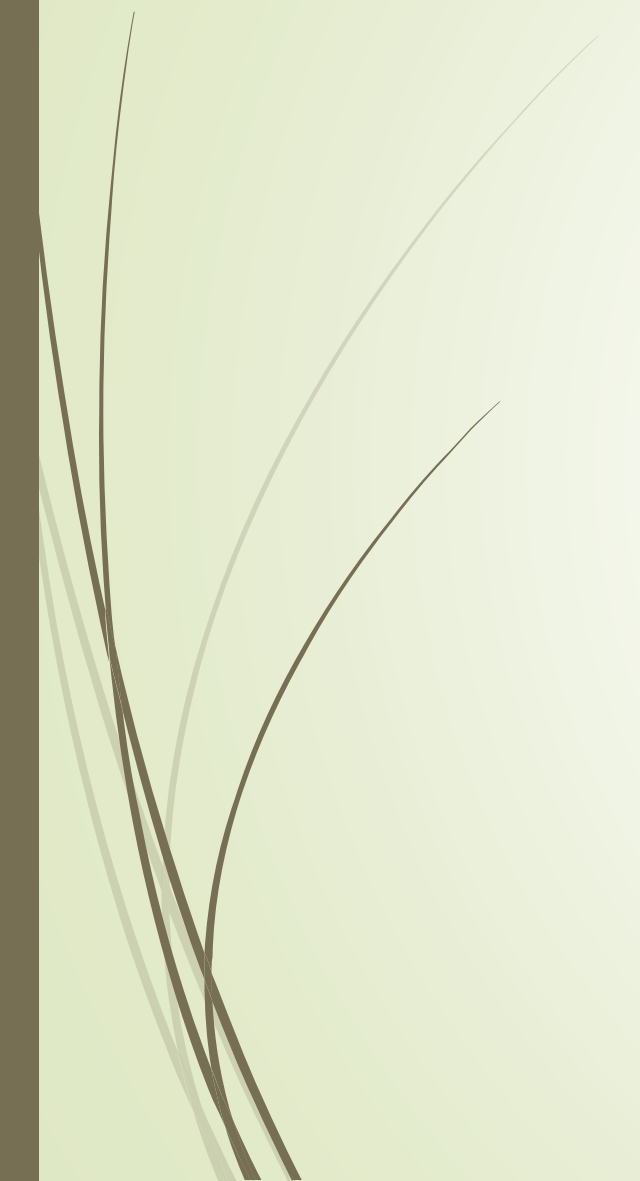
- Fortemente risolutiva in tutte le cause economiche.
- Schematizzazione dei dati di cui si chiede la produzione
- Introduttiva dell'intervento dei servizi sociali nelle cause in cui vi sono problemi connessi ai figli
- Estrema rilevanza dell'esame delle parti in quanto è fondamentale approfondire le opposte ricostruzioni dei fatti (che sono già tutti dedotti)

Tribunale MINORENNI

- distinguere i casi in cui sia stata già svolta la fase urgente: l'ud. bis-21 diventa il momento in cui si verifica se il genitore ha inteso costituirsi con difensore, si verifica la situazione del collocamento, i primi interventi dei servizi sociali. Prassi di delega approfondimento ascolto genitori e/o minore al G.On.
 - l'esame delle parti è stato fatto in modo approfondito nelle udienze di convalida 403 e conferma 473-bis.15; nei casi di violenza domestica le parti spesso non tornano;
 - se non è presente la fase urgente: negli altri (tanti) casi di udienza bis 40 con allegazione di violenza, necessità di comparizioni personali in giorni/orari diversi. Nessuna conciliazione/mediazione. Verifica se sono partiti gli incarichi conferiti ai servizi con il provvedimento di fissazione udienza.
 - Altri casi, residuali: audizione parti. Verifica se sono partiti gli incarichi conferiti ai servizi con il provvedimento di fissazione udienza
- N.B. in questo momento al TM le "urgenze" saturano (insieme alle adottabilità) 75/80% del lavoro quotidiano del togato addetto al civile.



LA PRIMA UDIENZA

- Fortemente risolutiva in tutte le cause economiche.
 - Schematizzazione dei dati di cui si chiede la produzione
 - Introduttiva dell'intervento dei servizi sociali nelle cause in cui vi sono problemi connessi ai figli
 - Estrema rilevanza dell'esame delle parti in quanto è fondamentale approfondire le opposte ricostruzioni dei fatti (che sono già tutti dedotti)
- 



LA PRIMA UDIENZA

- distinguere i casi in cui sia stata già svolta la fase urgente: l'ud. bis-21 diventa il momento in cui si verifica se il genitore ha inteso costituirsi con difensore, si verifica la situazione del collocamento, i primi interventi dei servizi sociali. Prassi di delega approfondimento ascolto genitori e/o minore al G.On.
 - l'esame delle parti è stato fatto in modo approfondito nelle udienze di convalida 403 e conferma 473-bis.15; nei casi di violenza domestica le parti spesso non tornano;
 - se non è presente la fase urgente: negli altri (tanti) casi di udienza bis 40 con allegazione di violenza, necessità di comparizioni personali in giorni/orari diversi. Nessuna conciliazione/mediazione. Verifica se sono partiti gli incarichi conferiti ai servizi con il provvedimento di fissazione udienza.
 - Altri casi, residuali: audizione parti. Verifica se sono partiti gli incarichi conferiti ai servizi con il provvedimento di fissazione udienza
- N.B. in questo momento al TM le “urgenze” saturano (insieme alle adottabilità) 75/80% del lavoro quotidiano del togato addetto al civile.



FASE ISTRUTTORIA

Tribunale ORDINARIO

- ▶ forte riduzione delle attività istruttorie stante la produzione anticipata dei documenti e la deduzione di domande già complete
- ▶ formazione di un doppio ruolo: i processi economici che vanno a sentenza rapidamente, i processi con questioni rilevanti sui figli che invece richiedono l'elaborazione di un progetto come avviene al TM

Tribunale MINORENNI

- ▶ fase istruttoria assorbita quasi completamente dalla verifica delle indagini delegate ai servizi/elaborazione di un progetto, oltre alla produzione degli atti da altri procedimenti (penali, che spesso vanno avanti in parallelo a quello di tutela dei figli);



IL CURATORE DEL MINORE

Tribunale ORDINARIO

- Figura tendenzialmente nuova di cui si sta facendo un uso particolarmente esteso e proficuo
- In udienza rappresenta un punto di vista diverso da quello delle parti
- Tende ad assumere profili di coordinatore genitoriale
- Linee guida per la regolamentazione dell'incarico

Tribunale MINORENNI

- uso nella quasi totalità dei casi.
- Proficuo, di raccordo con servizi; per ragazzi/e adolescenti, anche per assicurare maggiore tempestività nelle richieste al Giudice



I SERVIZI SOCIALI

Tribunale ORDINARIO

- ▶ aumento degli incarichi e la difficoltà di rispondere alle esigenze urgenti del TM e a quelle in media meno urgenti (ma non meno significative) del TO.
- ▶ La necessità di un dialogo TM/TO-SS (a Genova organizziamo un incontro mensile con TM/TO e SS)

Tribunale MINORENNI

- ▶ “rodaggio” per comprendere la diversa cornice processuale dei procedimenti davanti al TM;
- ▶ generale sottodimensionamento rispetto ai bisogni. estremo turn-over degli operatori.
- ▶ Fatica a rimanere dentro ai tempi assegnati per l'invio della relazione.



IL RUOLO DEI GIUDICI ONORARI

Tribunale ORDINARIO

- nessun ruolo nelle cause di famiglia se non nelle consensuali (nella fase istruttoria);
- ruolo decisivo al Tutelare.
- Mancanza per il TO di giudici specializzati psicologici per svolgere udienze di mediazione nel processo o ascolto del minore (anche assieme al giudice)

Tribunale MINORENNI

- ruolo fondamentale negli ascolti delle parti, sia per le loro specializzazioni sia per il tempo disponibile.
- Capacità di interloquire con i servizi per comprendere i progetti di sostegno e/o recupero a favore dei minori e delle loro famiglie. Essenziali per poter programmare udienze in tempi ragionevoli. Essenziali per portare avanti il ruolo di V.G. ante Cartabia.



CTU

Tribunale ORDINARIO

- Molto richieste dalle parti
- Utilizzate in casi particolari
- Un protocollo con Servizi sociali e ASL permette ora di affidare il caso ad una équipe integrata in cui vi assistenti sociali e psicologo.
- Le relazioni sono spesso ampiamente sufficienti per redigere un progetto e per la decisione
- Uso della ctu trasformativa

Tribunale MINORENNI

- Rarissime
- Deve essere il curatore a chiederle così le spese vanno a carico dell'erario
- Le parti non le chiedono quasi mai



LE RISORSE (MAGISTRATI TOGATI): rispetto a prima sono sufficienti?

Tribunale ORDINARIO

- il lavoro rispetto a prima si è semplificato
- Distribuzione dei ruoli più equilibrata con l'eliminazione della udienza presidenziale
- Uniformità di tutti i procedimenti (sep/div e regolamentazione rapporti figli/genitori)

Tribunale MINORENNI

- il lavoro rispetto a prima si è molto complicato: rigidità del rito Cartabia nei tempi di fissazione delle prime udienze rispetto ai casi di pregiudizio “non violenza” e non preceduti da provvedimenti urgenti. Sbilanciamento verso la fase “cautelare/urgente” che ha scansioni troppo ravvicinate e ripetitive.



I TEMPI DI DEFINIZIONE

Tribunale ORDINARIO

- Procedimento più rapido perché sono scomparsi i tempi morti tra presidenziale e istruttoria
- Decisione alla prima udienza nelle cause solo economiche, nelle contumaciali
- Discussione orale
- Riduzione delle richieste di modifica

Tribunale MINORENNI

- ancora non verificati.
- Si chiudono presto alcune decadenze con genitore irreperibile; i procedimenti in cui opera l'art. 38 disp.att. c.c. per pendenza T.O.; il resto richiede varie udienze di "verifica istruttoria" fissate solo per scansionare l'attività dei Servizi (udienze abbastanza inutili) e quindi si chiude con i tempi necessari ai servizi per attuare interventi e/o progetti; troppo presto per bilanci.
- TM: procedimento sbilanciato nella prima fase, "cautelare", per trovare strumenti veloci ed efficaci a tutela dei minori.



DISCUSSIONE FINALE

Tribunale ORDINARIO

- Molto utilizzata la discussione orale e ridotta quella con memorie scritte
- Riserva alla prima udienza e poi fissazione discussione



Tribunale MINORENNI

- Le poche chiuse erano quelle di pronta risoluzione ex art. 473-bis.22



IL TPMF

- Esiste una oggettiva (ma non soggettiva) scala gerarchica nella trattazione dei procedimenti:
 - Minori
 - Genitori
 - Coniugi / Affari economici
- Inevitabile la individuazione di criteri di priorità
- Rilevante il rischio che il giudice circondariale rimanga sopraffatto dalle questioni attinenti ai minori
- Rilevante il rischio di pressioni continue sul giudice circondariale per la trattazione dei processi familiari (ove maggiori sono gli interessi alla definizione del procedimento)
- L'incidenza dei MSNA; L'incidenza del giudice tutelare